

Proc. n.12582/2018 R.G.



TRIBUNALE DI LECCE  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott. [REDACTED]  
esaminati gli atti del procedimento cautelare promosso da [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] nei confronti del COMUNE DI LECCE e di [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.01.2019;

OSSERVA

Con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato il 10.10.2018 [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] esponevano di aver prestato servizio con contratti a tempo determinato, quali  
educatrici supplenti di asilo nido, alle dipendenze del Comune di Lecce; che nell'anno 2016  
avevano superato apposita selezione pubblica indetta dal Comune di Lecce, classificandosi  
utilmente nella graduatoria definitiva di merito ai fini dell'assunzione con contratto a tempo  
determinato nella qualifica di "istruttore socio educativo" di categoria C del CCNL Enti Locali;  
che, in forza della validità triennale della predetta graduatoria, erano state assunte negli anni  
2016/2017 e 2017/2018, prestando regolare attività lavorativa; che per il corrente anno  
educativo 2018/2019 l'ente locale convenuto aveva invece stabilito di reclutare le educatrici -  
attingendo alla medesima graduatoria - procedendo alla assunzione dei soli soggetti in  
possesso di laurea in luogo delle odierne ricorrenti, pur classificate in posizione poziore  
rispetto alle controinteressate; che ciò era stato fatto in attuazione della sopravvenuta legge 27  
gennaio 2017, n. 205 - introduttiva della qualifica di "educatore professionale socio pedagogico" - la  
quale avrebbe circoscritto l'assunzione ai soli possessori di diploma di laurea.

Tanto premesso, le ricorrenti si dovevano di tale determinazione evidenziando come le nuove  
figure professionali non avessero abrogato il profilo di istruttore socio educativo di cat. C,  
ancora previsto dal vigente CCNL e per il quale non si richiede il possesso di laurea; che,  
secondo quanto previsto dall' art. 14, c. 3, delle norme transitorie e finali del d.lgs. n. 65 del  
13.04.2017, solo a decorrere dall'anno 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore per l'infanzia  
sarà consentito esclusivamente ai possessori della laurea triennale in scienze della educazione a  
indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia, oppure della laurea quinquennale a  
ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per  
complessivi 60 crediti; che tale legge speciale costituisce il referente normativo unico per gli

educatori di asilo nido, destinato a prevalere sulla disciplina generale della legge n.205 del 2017; che la legge 205 del 2017 non ha escluso la possibilità di continuare a ricorrere al personale in servizio, ancorché privo di laurea, per il corrente anno educativo 2018/2019, non avendo la legge di bilancio ancora avuto pratica attuazione in ragione del regime transitorio previsto dall' art. 14, c. 3, d.lgs. n.65/2017 cit.; che, ai sensi della legge 205/2017, c. 594, i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge avevano solto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi potevano continuare ad esercitare tale attività; che, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del regolamento regionale 13 ottobre 2017 n.18, *"In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale dei profili professionali sociali, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento un' esperienza almeno triennale nel settore dei servizi educativi"*; di aver prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze dell'ente resistente già prima dell'approvazione della graduatoria in virtù della quale hanno lavorato nei due anni educativi successivi; che la nuova disciplina non aveva inteso precludere la prosecuzione dei rapporti in essere, tant'è che la legge 205/2017, al comma 597, riconosce un percorso agevolato per il personale già occupato nel settore (prevedendo, in via transitoria, che le lavoratrici acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge); che la normativa sopravvenuta non poteva applicarsi alle procedure concorsuali già bandite alla data della sua entrata in vigore; che il diritto alla prosecuzione dell'incarico trova altresì fondamento nell' art.3 del Regolamento del Comune di Lecce che, in materia di supplenza, prevede la conferma delle educatrici in servizio negli anni precedenti; che la mancata conferma dell'incarico di supplenza per il corrente anno educativo le aveva private dell'unica professione esercitata da anni oltreché dei mezzi di sussistenza.

Sulla scorta di tali argomenti, le istanti chiedevano accertarsi il proprio diritto ad essere confermate, per l'anno educativo in corso, nell'incarico di istruttore socio educativo già svolto negli anni 2016/2017 e 2017/2018, con conseguente ordine al Comune di Lecce di procedere alla loro immediata assunzione in luogo delle controinteressate.

Instaurato il contraddittorio, il Comune di Lecce evidenziava che la legge n.205/2017 aveva introdotto le nuove figure professionali di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista richiedenti la laurea; che il Regolamento Regione Puglia n. 4 del 2017 prevede il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi;

che il comma 597 della legge cit. prevede la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge per coloro che erano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche; b) svolgimento di attività di educatore per almeno tre anni; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale; che l'unica categoria cui è attribuita in via automatica la qualifica di educatore professionale è quella dei titolari di contratto a tempo indeterminato di età superiore ai cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio ovvero con almeno venti anni di servizio; che il richiamo all'art. 14, c. 3, del d.lgs. n.65 del 13.4.2017 risulta inconferente, non essendo in discussione che solo dall'anno 2019/2020 verrà introdotto il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Si costituivano altresì i controinteressati, i quali evidenziavano che a seguito della introduzione della legge n.205/2017 era stata introdotta la figura di educatore professionale socio pedagogico, profilo per il quale era richiesta la laurea; che il comma 597 prevedeva, in via transitoria, la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento del corso intensivo di formazione riservato al personale in possesso dei requisiti sopra indicati; che il Comune di Lecce, pertanto, aveva correttamente utilizzato la graduatoria approvata con determina n.1854/2016 limitatamente ai soggetti in possesso dei titoli richiesti dalla nuova normativa; che le ricorrenti non avevano alcun diritto ad essere assunte atteso che l'art 599 della legge 205/2017 stabilisce soltanto che il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico non poteva costituire motivo di risoluzione di un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge mentre non prevede alcuna disciplina derogatoria rispetto al mero inserimento in graduatoria in corso di validità alla predetta data, con la conseguenza di non rendere possibile l'istaurazione di un rapporto di lavoro con soggetti privi dei requisiti richiesti.

\* \* \*

L'art.700 c.p.c. stabilisce: "*Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*".

Presupposti per l'accesso alla tutela in via d'urgenza sono il *fumus boni juris* (la verosimile fondatezza del diritto di cui si chiede il riconoscimento) ed il *periculum in mora* (l'esposizione del diritto ad un pregiudizio di imminente verifica ed insuscettibile di riparazione nei tempi della giustizia ordinaria).

Nel caso di specie, ritiene il giudicante - conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale in relazione a fattispecie analoga (cfr. l'ordinanza cautelare n.60157/2018 allegata al fascicolo di [redacted] le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c) - che il ricorso non possa trovare accoglimento per difetto del *fumus boni juris*.

La legge 27 dicembre 2017, n.205 entrata in vigore in data 1.1.2018, modificando la normativa precedente, ha introdotto la disciplina sull'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista stabilendo che la qualifica di educatore professionale socio pedagogico è attribuita esclusivamente a seguito del conseguimento della laurea L19 -Scienze dell'educazione e della formazione.

Ed invero l' art 595 ss della legge 205/2017 prevede: "*La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (...) 596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e' attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520*".

Il comma 597 legge cit. dispone inoltre che in via transitoria è possibile acquisire la qualifica di educatore professionale socio pedagogico "previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle Università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime Università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale".

La medesima legge prevede infine che acquisiscono invece in via automatica la qualifica di

educatore professionale socio-pedagogico soltanto coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio; infine i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore (v. artt. 598 e 599 della legge n.205/2017).

Tanto premesso, si deduce che a seguito delle nuove disposizioni possono svolgere l'attività di educatore professionale coloro che, in via alternativa: a) sono in possesso della laurea; b) hanno tre anni di servizio o hanno il diploma magistrale e hanno svolto un percorso universitario con almeno 60 crediti formativi; c) sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e di età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero con almeno venti anni di servizio.

Ne consegue che secondo le nuove disposizioni solo coloro che sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, attribuita all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, possono esercitare le rispettive attività nei servizi socio-educativi per l'infanzia oltretutto coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni transitorie rivolte a consentire a determinate condizioni, l'esercizio dell'attuale professione di educatore.

La nuova disciplina sembra applicarsi anche al profilo professionale di istruttore socio-educativo di cat. C atteso che, in virtù della normativa sopravvenuta, anche le funzioni rientranti in tale profilo, per le quali in passato era sufficiente il diploma di scuola media superiore, possono oggi essere svolte soltanto dal c.d. educatore socio-pedagogico.

Le odierne ricorrenti non si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni transitorie sopra citate sicché la disciplina attualmente vigente non consente l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetti privi dei requisiti richiesti.

Infine, le ricorrenti non rientrano neppure nel regime più favorevole previsto dall'art. 46, c. 4 del regolamento regionale n. 4/2007 (come modificato dal reg. reg. n. 18/2017) ove è previsto

che "in via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore che abbiano maturato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una esperienza almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura della persona".

A nulla rileva pertanto il riferimento all'art. 14, c. 3 delle norme transitorie del d.lgs. n.65/2017, apparendo incontestato che solo a partire dal 2019/2020 verrà introdotto il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni laddove lo stesso Regolamento Regionale n. 10/2018 prevede che "Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico e della qualifica di pedagogo di cui alla legge 27 dicembre 2017 n 205 commi 594-598".

Appare pertanto corretto il comportamento dell'ente convenuto che, dovendo provvedere alla stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato per l'anno in corso, ha reclutato le educatrici mediante assunzione dei soli soggetti in possesso di laurea.

Né sembra sussistere la violazione del principio del *tempus regis actum* atteso che la legge n.205 del 27.01.2017 non prevede alcuna disciplina derogatoria rispetto al mero inserimento in graduatoria in corso di validità alla predetta data, con la conseguenza che non appare possibile l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con soggetti privi dei requisiti richiesti.

Va infine evidenziato che le parti istanti hanno stipulato con la convenuta dei contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, sicché non potendo sussistere in capo alle ricorrenti un diritto alla conferma nell'incarico di supplenza non può ritenersi ammissibile in questa sede una pronuncia cautelare di reintegra, potendo al più le ragioni delle ricorrenti essere esaminate in sede di merito.


Nei limiti della cognizione sommaria propria dello speciale procedimento prescelto, il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.

Lecce, 14.01.2019



Il Giudice del Lavoro

Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere quella del giudice del lavoro.